



POLITECNICO DI BARI

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI**

adottato ai sensi *dell'art. 8, comma 3, lettera e)*, dello Statuto del Politecnico di Bari

Decreto di emanazione	D.R. n. 176 del 19 aprile 2013
-----------------------	--------------------------------



POLITECNICO DI BARI

D.R. n. 176

IL RETTORE


- VISTO il Decreto Legge n. 85 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 121 del 14 luglio 2008, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR);
- VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011 - Suppl. Ordinario n. 11;
- VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 128 del 19.04.2012, in particolare l'art. 8, comma 3, lettera e);
- VISTO il dispositivo n. 4/13 del 6 febbraio 2013 del Consiglio degli Studenti;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 febbraio 2013;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 27 febbraio.2013,

DECRETA

E' emanato il "Regolamento di funzionamento del Consiglio degli Studenti del Politecnico di Bari", allegato al presente decreto di cui è parte integrante.

Il Regolamento entra in vigore contestualmente alla data del presente decreto rettorale.

Bari, 19 aprile 2013

Il Rettore
Prof. Ing. Nicola Costantino




REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

adottato ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera e), dello Statuto del Politecnico di Bari

Art. 1

Funzioni

1. Il Consiglio degli Studenti è l'organo rappresentativo degli studenti del Politecnico di Bari e garantisce ad essi la libertà di partecipazione alle scelte su temi di carattere generale e questioni specifiche relative alla propria condizione nelle forme previste dallo Statuto. In tal senso esercita funzioni di carattere consultivo e propositivo nei confronti degli organi centrali di governo e delle strutture del Politecnico, relativamente alla didattica e al diritto allo studio.
2. Il Consiglio degli Studenti decide, nell'ambito delle regole generali da applicarsi nel Politecnico per lo svolgimento delle attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero, i programmi, l'attuazione delle iniziative e l'utilizzazione delle risorse.
3. Il Consiglio degli Studenti, relativamente alle tematiche di interesse studentesco ed alla valorizzazione del loro rapporto con il Politecnico, può avanzare proposte o esprimere pareri indirizzandoli agli organi deliberativi competenti. In particolare, spetta al Consiglio degli Studenti:
 - a. concorrere a predisporre strumenti atti ad analizzare i servizi didattici e finalizzati ad una verifica qualitativa e quantitativa di ciascun insegnamento e dei Corsi di Studio nel loro complesso;
 - b. formulare al Senato Accademico proposte in materia di Regolamento Didattico di Ateneo, di organizzazione delle attività didattiche, di organizzazione di servizi didattici complementari e integrativi e degli altri servizi universitari, di tutorato e di diritto allo studio, nonché di bilancio di previsione;
 - c. esprimere parere sul Regolamento che disciplina le norme relative alle elezioni studentesche;
 - d. esprimere parere sul Regolamento per il Tutorato;
 - e. esprimere parere in merito alla programmazione triennale e strategica, per quanto di competenza;
 - f. esprimere parere sul programma annuale della didattica e della ricerca, per la parte riguardante la didattica;
 - g. esprimere parere in merito alla disciplina degli accessi ai Corsi di Studio;
 - h. esprimere parere sui provvedimenti relativi a tasse e contributi a carico degli studenti;
 - i. proporre le regole generali da applicarsi nel Politecnico per lo svolgimento delle attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero, per le quali elabora i criteri di utilizzo, delibera sull'impiego dei capitoli di spesa di cui alla Legge 2 dicembre 1991, n.390, ed esprime parere obbligatorio sull'impiego delle risorse destinate da altri enti pubblici ai servizi agli studenti;
 - j. promuovere e attuare rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche di altri Atenei.
 - k. esprimere parere sui documenti contabili, patrimoniali e finanziari, annuali e pluriennali, previsti dalle norme vigenti, per quanto di sua competenza;
 - l. esprimere parere, limitatamente agli argomenti di sua competenza, sui regolamenti di cui all'art. 8 dello Statuto del Politecnico di Bari, comma 3, lettere a), b), c), d) ed f) nonché su ogni altro regolamento inerente a didattica, servizi agli studenti e diritto allo studio

Art. 2

Sedute

Le sedute del Consiglio degli Studenti si tengono presso un idoneo locale messo a disposizione dall'Amministrazione del Politecnico. La seduta del Consiglio degli Studenti è pubblica. Qualora un terzo dei componenti, senza l'obbligo di specificare le motivazioni, lo richieda per iscritto al Presidente questi convoca l'assemblea a porte chiuse.

Art. 3

Prima seduta del Consiglio

1. il Consigliere Anziano convoca e assume la presidenza della prima seduta del Consiglio. La prima seduta viene indetta con avviso di convocazione inviato almeno 10 giorni prima della data fissata per la seduta, invitando i consiglieri a comunicare entro le ore 12.00 del quinto giorno antecedente la data fissata per la seduta le candidature per l'elezione dei rappresentanti degli studenti in seno al Senato Accademico;
2. Si intende Consigliere Anziano il Candidato che ha ottenuto la cifra elettorale più alta (data dalla somma dei voti di lista più il numero delle preferenze di ogni candidato) tra i membri elettivi del Consiglio degli Studenti.
3. E' obbligo del Consigliere Anziano mettere, all'apertura della seduta, immediatamente a votazione l'elezione del Presidente del Consiglio.
4. Eletto il Presidente del Consiglio questi entra immediatamente nelle sue funzioni e assume la direzione dei lavori dell'assemblea.
5. Dopo l'elezione del Presidente, il Consiglio elegge un Vicepresidente che sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il Presidente nella direzione dei lavori del Consiglio. Le modalità per l'elezione del Vicepresidente sono le stesse di quelle per l'elezione del Presidente, previste all'art. 4 del presente regolamento, a meno della maggioranza dei 2/3 dei componenti il Consiglio richiesta in prima votazione.
6. Successivamente alle elezioni del Presidente e del Vicepresidente, l'assemblea elegge i tre componenti elettivi della Segreteria del Consiglio degli Studenti con le modalità previste all'art. 6 del presente regolamento.
7. Concluse le operazioni di insediamento della Presidenza e della Segreteria, il Consiglio elegge al suo interno, quattro rappresentanti in seno al Senato Accademico secondo le modalità previste dal regolamento elettorale relativo alle norme che disciplinano le elezioni studentesche, art.1 comma 2.
8. Con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente del Consiglio degli Studenti vengono eletti il rappresentante degli studenti in seno alla Commissione Etica e al Nucleo di Valutazione. In particolare per la Commissione Etica l'elettorato passivo è esteso a tutti gli studenti regolarmente iscritti al Politecnico nel pieno rispetto del Codice Etico.
9. Le elezioni dei rappresentanti di cui al precedente comma sono indette dal Presidente del Consiglio nella prima seduta del Consiglio degli Studenti utile successiva alle elezioni del Presidente del Consiglio. A tal fine il Presidente è obbligato ad inserire i relativi punti all'ordine del giorno per l'indizione di tali elezioni.

Art. 4

Comitato Unico di Garanzia

Le elezioni dei rappresentanti nel Comitato Unico di Garanzia, previsto dallo statuto del Politecnico all'art. 19 sono indette dal Presidente del Consiglio degli Studenti e seguono le stesse modalità di voto previste per le commissioni del Consiglio degli Studenti eccetto che per il numero di preferenze esprimibili, che in tal caso sarà pari a 2 (due), di cui una preferenza per genere. L'elettorato passivo comprende tutti gli studenti del Politecnico.

Art. 5

Presidenza del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio è eletto a scrutinio palese per alzata di mano dai componenti del Consiglio degli Studenti nella prima seduta immediatamente successiva alle elezioni.
2. Qualunque Consigliere può essere candidato alla Presidenza del Consiglio degli Studenti, purché il suo nome venga indicato da almeno un altro Consigliere. Non sono eleggibili alla carica di Presidente del Consiglio degli Studenti i rappresentanti degli studenti già eletti in seno ai Consigli di Amministrazione del Politecnico e dell'A.Di.S.U..
3. E' eletto Presidente il candidato che ottenga i due terzi dei consensi dei componenti il Consiglio. Qualora

nessun candidato raggiunga tale maggioranza alla prima votazione è eletto Presidente il candidato che ottenga, in seconda votazione, un numero di voti pari alla metà più uno dei componenti, infine, chi ottenga la maggioranza dei consensi dei presenti.

4. In caso di assenza o impedimento sia del Presidente che del Vicepresidente, la Presidenza passa al Consigliere Anziano presente.
5. Nel caso in cui il Presidente o il Vicepresidente si dimettano dal loro incarico, Il Consiglio provvede a convocare una nuova elezione entro la seduta successiva con le modalità previste dal comma 3 del presente articolo e comma 5 dell'art. 3.
6. Il Presidente del Consiglio può essere rimosso dal suo incarico con mozione di sfiducia costruttiva e motivata proposta per iscritto da almeno la metà più uno dei Consiglieri e indicante il nome del Presidente subentrante. La mozione di sfiducia viene sottoposta a discussione e votazione entro 15 giorni dalla data in cui questa perviene alla Segreteria del Consiglio. Solo in caso di ratifica della mozione il Presidente e da ritenersi rimosso ed eletto il nuovo. Procedura analoga viene eseguita per la sfiducia del Vicepresidente.

Art. 6

Poteri del Presidente

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio degli Studenti, lo convoca, dichiara l'apertura delle sedute e ne dirige i lavori.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.
3. Il Presidente del Consiglio degli Studenti, coadiuvato dalla Segreteria del Consiglio, stabilisce l'ordine del giorno delle assemblee.
4. Il Presidente mantiene l'ordine durante le adunanze del Consiglio degli Studenti e assicura l'osservanza del Regolamento. A tal fine egli ha la facoltà di intervenire in ogni momento nella discussione; ha pure facoltà di sospendere e di sciogliere la seduta.
5. Il Presidente dirige la discussione applicando le norme del presente Regolamento, concede la facoltà di parlare, precisa i termini delle questioni sulle quali si vota, stabilisce l'ordine delle discussioni e delle votazioni e ne annuncia il risultato.
6. Se un Consigliere turba l'ordine, il Presidente lo richiama e gli interdice la parola se questi persiste nel suo atteggiamento nonostante il richiamo. Nell'impossibilità di garantire il regolare svolgimento della seduta per il comportamento scorretto di uno o più Consiglieri, il Presidente, sentito il parere del Consiglio, può sospendere la seduta.
7. Spetta al Presidente garantire l'ordine anche da parte del pubblico. Le persone che assistono alla seduta devono restare in silenzio e astenersi da qualsiasi cenno di approvazione o disapprovazione. In caso di disordini tra il pubblico il Presidente può chiedere l'intervento della forza pubblica. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta. Qualora la presenza del pubblico disturbi il regolare svolgimento della seduta, il Presidente può far allontanare il pubblico e proseguire i lavori a porte chiuse.

Art.7

Segreteria del Consiglio

1. La Segreteria del Consiglio degli Studenti concorre a definire la programmazione delle attività e di tutto quanto possa risultare utile al proficuo andamento delle attività del Consiglio e delle Commissioni.
2. La Segreteria del Consiglio è composta da:
 - il Presidente del Consiglio degli Studenti;
 - il Vicepresidente;
 - tre Consiglieri eletti durante la prima seduta, subito dopo l'elezione del Presidente. Per l'elezione di questi ultimi, ciascun Consigliere esprime una sola preferenza; risultano eletti i tre Consiglieri che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze, in caso di parità risulta eletto il Consigliere anagraficamente più anziano.
3. I compiti della Segreteria sono:

- a) compiere scelte attinenti all'ordine dei lavori, alla programmazione ed al calendario delle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari e alla definizione degli argomenti all'Ordine del Giorno dei lavori del Consiglio;
 - b) inviare ai Consiglieri le convocazioni del Consiglio;
 - c) inviare agli organi centrali di governo e alle strutture del Politecnico gli atti approvati dal Consiglio degli Studenti e loro indirizzati;
 - d) ricevere presso il proprio ufficio i testi delle proposte presentate dai Consiglieri;
 - e) verbalizzare quanto discusso e deciso durante le sedute del Consiglio;
 - f) archiviare presso il proprio ufficio tutti i verbali, le relazioni, le proposte, i pareri e qualsiasi altro atto discusso, approvato o respinto dalle singole Commissioni o dal Consiglio degli Studenti in seduta;
 - g) inviare alla segreteria amministrativa del Politecnico copia degli atti ai punti d), f) perché chiunque possa prenderne visione in qualunque momento.
4. Qualora la Segreteria del Consiglio non riesca ad esercitare liberamente le sue funzioni con i mezzi messi a sua disposizione dall'Amministrazione, si avvale del supporto logistico delle strutture e della segreteria amministrativa del Politecnico. La Segreteria del Consiglio nell'espletamento delle sue funzioni è coadiuvata da un membro del personale amministrativo del Politecnico.
 5. Nel caso in cui uno o più membri della Segreteria si dimettano dal loro incarico, il Presidente provvede a convocare una nuova elezione entro la seduta successiva.
 6. I membri elettivi della Segreteria possono essere contemporaneamente sfiduciati dal Consiglio con le stesse modalità previste per la sfiducia del Presidente e del Vicepresidente.

Art. 8

Convocazione e Ordine del Giorno

1. Il Consiglio degli Studenti è convocato dal Presidente almeno ogni due mesi oppure ogni qual volta il Presidente lo consideri necessario.
2. La convocazione è fatta dal Presidente del Consiglio degli Studenti attraverso la Segreteria.
3. L'avviso di convocazione, redatto in forma scritta, completo di ordine del giorno e con allegato il verbale della seduta precedente deve essere inviato ai Consiglieri almeno cinque giorni lavorativi, esclusi i giorni festivi secondo il calendario accademico, prima della data fissata per l'adunanza del Consiglio.
4. Nell'Ordine del Giorno avranno precedenza prima le relazioni delle Commissioni sulle questioni di loro competenza (in caso di relazioni contrapposte, prima quelle di maggioranza, poi quelle di minoranza), infine le proposte presentate dai Consiglieri nello stesso ordine con cui queste sono pervenute alla Segreteria del Consiglio.
5. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con preavviso di almeno 24 ore anche con altri mezzi ritenuti validi a raggiungere gli interessati.

Art. 9

Svolgimento delle sedute

1. L'adunanza ha inizio all'ora stabilita nell'avviso di convocazione.
2. Il Presidente dichiara aperta la seduta non appena raggiunto il numero legale (pari alla maggioranza dei convocati con diritto di voto), che viene accertato da un componente della Segreteria mediante appello nominale. La verifica del numero legale può essere richiesta in qualsiasi momento dell'adunanza da qualunque Consigliere.
3. Nel computo della maggioranza non si tiene conto di coloro che hanno giustificato validamente l'assenza.
4. Nessuna seduta è valida qualora non sia presente almeno 1/3 dei componenti.
5. Qualora trascorsi trenta minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione non risulti il numero legale, il Presidente dichiara l'infruttuosità della seduta. Nel verbale dovranno essere indicati i nomi dei Consiglieri intervenuti.
6. Il primo punto all'Ordine del Giorno di ogni Consiglio riguarda l'approvazione del verbale della seduta precedente. Successivamente il Presidente invita i senatori a relazionare sui lavori del Senato Accademico.
7. Possono partecipare alle sedute persone estranee al Consiglio la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattarsi. Nessuna persona estranea al Consiglio può prendere la parola se non su specifico invito da parte del Presidente.
8. Il segretario ha il compito di redigere i verbali contenenti i termini essenziali della discussione. Chiunque

intenda far iscrivere a verbale una dichiarazione è tenuto a consegnare il testo autentico al Segretario nel corso della seduta.

9. Il dispositivo delle delibere è immediatamente esecutivo, pertanto deve essere portato immediatamente a conoscenza degli interessati per gli adempimenti di competenza.

Art. 10

Trattazione dell'Ordine del Giorno

1. Il Presidente può proporre in aula un diverso ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'Ordine del Giorno. Tale proposta si intende accolta se non vi sono obiezioni.
2. Se un Consigliere si oppone o propone un diverso ordine di trattazione, si procede ad una votazione per alzata di mano.
3. I pareri, le relazioni e le proposte scritte all'Ordine del Giorno vengono letti in aula e, qualora non vi siano richieste di intervento, si passa alla votazione.
4. I Consiglieri che intendono parlare su un oggetto all'Ordine del Giorno devono farne richiesta al Presidente il quale accorda la parola secondo l'ordine delle domande. Ogni intervento dovrà riguardare unicamente l'oggetto in esame.
5. A nessuno è consentito di interrompere chi parla tranne al Presidente per un richiamo al Regolamento.
6. E' mozione d'Ordine, proponibile dai Consiglieri in qualsiasi momento, il richiamo al Regolamento o il rilievo circa il modo e l'ordine con il quale è stata proposta la questione o si intenda procedere alla votazione.
7. I Consiglieri hanno facoltà di presentare Ordine del Giorno su di un determinato argomento prima che se ne chiuda la discussione. Tali Ordini del Giorno possono essere illustrati da uno dei proponenti e vengono posti in votazione subito dopo la chiusura della discussione stessa. Gli Ordini del Giorno devono essere redatti per iscritto e presentati al Presidente; non possono essere votati con formulazione diversa da quella proposta, salvo consenso dei proponenti.
8. Quando sull'argomento in discussione tutti i Consiglieri iscritti a parlare siano intervenuti almeno una volta, il Presidente può dichiarare chiusa la discussione.

Art. 11

Votazioni

1. Dichiarata chiusa dal Presidente la discussione sull'argomento all'Ordine del Giorno si passa, se necessario, alla votazione.
2. Quando siano stati proposti emendamenti, questi vengono votati per primi, cominciando da quelli soppressivi, seguono i modificativi poi gli aggiuntivi. Esauriti gli emendamenti si passa alla votazione della proposta nel suo complesso.
3. Durante le operazioni di voto il Presidente può concedere la parola solo perché siano espresse dichiarazioni di voto.
4. Il voto si esprime in maniera palese per alzata di mano e qualora venga richiesto indicando il nome dei Consiglieri. Su richiesta di qualsiasi Consigliere è possibile ottenere la controprova. Per il calcolo della maggioranza gli astenuti non vengono computati. Il numero dei voti favorevoli e contrari e degli astenuti dovrà essere indicato nel verbale. In caso di parità il voto del Presidente è computato due volte.
5. Ogni oggetto di votazione, quando non previsto diversamente dal presente Regolamento, si intende approvato quando abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti.
6. Terminata la votazione il Presidente ne riconosce e proclama l'esito concludendo con la pronuncia "Il Consiglio ha approvato" oppure "Il Consiglio non ha approvato".

Art. 12

Diritti dei Consiglieri

1. E' diritto di ogni Consigliere:
 - intervenire su qualsiasi argomento posto all'Ordine del Giorno;
 - presentare proposte all'attenzione del Consiglio.
2. In ordine agli argomenti posti all'Ordine del Giorno, i Consiglieri hanno diritto a:
 - presentare richiesta di trattazione urgente, proponendo un'inversione dell'Ordine del Giorno;

- presentare proposta di sospensiva;
 - presentare emendamenti e Ordini del Giorno.
3. Costituiscono emendamenti, che devono essere presentati per iscritto, le correzioni di forma, le modificazioni e le integrazioni dei testi da sottoporre a votazione.
 4. I Consiglieri possono presentare proposte su qualunque questione per il miglioramento della condizione degli studenti del Politecnico di Bari. Attraverso la proposta si può chiedere al Consiglio un formale pronunciamento su un certo tema o argomento, oppure una più ampia trattazione, anche tramite l'attività delle Commissioni. Nessun Consigliere può presentare più di due proposte nella stessa adunanza.
 5. Le proposte devono essere presentate in forma scritta alla Segreteria del Consiglio degli Studenti e firmate dai Consiglieri proponenti, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso contrario le proposte slittano automaticamente all'adunanza successiva.
 6. La discussione della proposta, dopo che il Presidente ne avrà dato lettura, si apre con la sua illustrazione da parte di uno dei proponenti. Ogni Consigliere potrà quindi intervenire sull'argomento della proposta, con possibilità di una sola replica. La proposta comporta sempre l'espressione di un voto deliberativo a conclusione del dibattito.
 7. Quando un quarto dei componenti ne fa richiesta il Presidente convoca il Consiglio degli Studenti entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della richiesta. Tale termine decorre dal momento in cui giunge alla Segreteria del Consiglio la richiesta in forma scritta, firmata dai Consiglieri proponenti.
 8. Qualora un quarto dei componenti, in prossimità di scadenze o per motivi di urgenza ne faccia esplicita e motivata richiesta al Presidente, questi convoca il Consiglio degli Studenti entro e non oltre 9 giorni dal ricevimento della richiesta. Tale termine decorre dal momento in cui giunge alla Segreteria del Consiglio la richiesta in forma scritta, firmata dai Consiglieri proponenti.

Art. 13

Funzioni delle Commissioni Consiliari

1. Le Commissioni Consiliari costituiscono articolazioni del Consiglio degli Studenti e lo coadiuvano nella sua attività per il miglioramento della condizione degli studenti del Politecnico di Bari.
2. Le Commissioni Consiliari esercitano funzioni propositive e istruttorie sulle materie cui è data la loro competenza.
3. L'attività di istruzione, analisi, proposta e controllo delle Commissioni Consiliari si attua attraverso il dibattimento di tutte le questioni portate all'Ordine del Giorno dei suoi lavori e la redazione di relazioni scritte, riassuntive delle proposte emerse durante la discussione, da presentare all'attenzione del Consiglio degli Studenti affinché questo si esprima su di esse con un ulteriore dibattito e con un voto.
4. Alla relazione prodotta dalla Commissione possono, in caso di contrasto tra i Consiglieri, affiancarsi una o più relazioni di minoranza.
5. Le Commissioni Consiliari istituite obbligatoriamente sono:
 - Commissione Didattica
 - Commissione Contributi studenteschi e Diritto allo Studio
 - Commissione Relazioni con l'esterno e Partecipazione Studentesca
 - Commissione Attività Autogestite
6. Le competenze di ogni Commissione sono automaticamente definite dal loro indirizzo tematico, eventuali contrasti tra membri di Commissione sulla competenza di ognuna rispetto a questioni o temi particolari vengono risolti dalla Segreteria del Consiglio.
7. E' possibile per il Consiglio degli Studenti istituire in qualsiasi momento Commissioni su materie di interesse generale o questioni specifiche, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 14

Commissioni permanenti

1. Il Consiglio degli Studenti, entro e non oltre 30 giorni dalla prima seduta, istituisce le Commissioni Consiliari permanenti, determinando per ciascuna il numero di componenti, comunque dispari e non inferiore a cinque, e le materie di competenza.
2. Le Commissioni permanenti restano in carica per tutta la durata del Consiglio stesso.

Art. 15

Funzionamento delle Commissioni

1. Per ogni Commissione ciascun Consigliere esprime tre diverse preferenze. Risultano componenti della Commissione i Consiglieri che hanno il maggior numero di preferenze.
2. Ciascuna Commissione nomina al proprio interno un Presidente, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. Tale elezione ha luogo nella prima riunione della Commissione convocata dal Presidente del Consiglio degli Studenti.
3. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissa la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse, seguendo in tal senso le indicazioni che gli provengono dal Consiglio degli Studenti.
4. Le sedute delle Commissioni si svolgono con le stesse modalità di quelle del Consiglio degli Studenti. Ciascun Consigliere può parteciparvi con voto consultivo.
5. Ogni Consigliere può fare parte contemporaneamente di più Commissioni Consiliari.
6. Ogni Consigliere ha diritto a non partecipare a nessuna Commissione. In tal caso dovrà darne comunicazione scritta al Presidente inviandola presso la Segreteria del Consiglio.
7. Ogni Consigliere appartenente ad una Commissione può chiedere al Presidente della stessa l'inserimento, nell'Ordine del Giorno delle sedute, di argomenti che rientrano nelle competenze della Commissione.
8. La convocazione della Commissione è effettuata dal suo Presidente attraverso la Segreteria del Consiglio degli Studenti. L'avviso di convocazione, redatto in forma scritta, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione della Commissione.
9. La riunione della Commissione è valida quando è presente la maggioranza dei componenti. Alle Commissioni possono partecipare con voto consultivo anche membri esterni proposti dal Consiglio degli Studenti.
10. Gli atti relativi a ciascun argomento all'Ordine del Giorno devono essere depositati presso la Segreteria del Consiglio degli Studenti nei tre giorni precedenti l'adunanza della Commissione e tutti i Consiglieri hanno diritto a prenderne visione.

Art. 16

Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione da parte del Consiglio degli Studenti sentito il parere del Senato Accademico.
2. Copia del presente Regolamento viene inviata a cura della Segreteria del Consiglio degli Studenti ai Consiglieri neo-eletti al momento della proclamazione della loro elezione.
Il presente Regolamento può essere modificato durante i dodici mesi successivi